

Proc. n. 393-1/2024 P.U.

Sent. 509/24
Rep. 546/24
Liq. Contr. - 29/24



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 483-2/2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 12.03.2024 da 'Golden Goose s.p.a.' rappresentata e difesa in roza di procura in atti dall'avv. Fabio Bolzonello

NEI CONFRONTI DI

'TWO società a responsabilità limitata', con sede legale in Roma, in circoscrizione Clodia nn. 163/167, C.F. 01534810559

Oggetto: apertura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. d. l.vo. 12 gennaio 2019 n. 14.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 12.03.2024, 'Golden Goose s.p.a.' ha chiesto procedersi, ai sensi degli artt. 268 e ss. d. l.vo. 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII) ad apertura di liquidazione controllata di 'Two s.r.l.s.', con sede legale in Roma, in circoscrizione Clodia n. 163/167, C.F. 01534810559.

Con decreto del 21 marzo 2024 il giudice designato per l'istruzione del procedimento ha fissato al 6 maggio 2024 l'udienza per la comparizione delle parti, onerando la società ricorrente della notifica, alla controparte debitrice, degli atti di *vocatio in iudicium*.

Con comparsa depositata il 3.05.2024 si è costituita in causa 'Two s.r.l.s.', sostenendo di aver depositato, in pari data, 'ricorso per concordato minore prenotativo' ed ha, quindi, chiesto di *differire l'odierna procedura a data successiva al termine che verrà concesso nella distinta iniziativa*;

Con decreto dell'8-16.05.2024 il collegio, al quale il procedimento era stato riservato per la decisione, rilevava che: come appurato a seguito di verifiche di cancelleria, la società convenuta aveva depositato telematicamente, il giorno 3 maggio 2024, domanda di accesso alla procedura di concordato minore, iscritta al n. 393-1/2024 PU, ed aveva chiesto termine per la sua integrazione; l'articolo 271 CCII prevede che qualora sia stata presentata, dal creditore o dal pubblico ministero,



domanda di apertura di liquidazione controllata, il debitore ad essa passivamente interessato possa instare per l'accesso ad una alternativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice adito, su relativa richiesta, debba concedere *'termine per l'integrazione della domanda'* in pendenza del quale non può procedersi all'apertura della liquidazione controllata, qualora sia aperta procedura di concordato minore non può darsi abbrivio alla liquidazione controllata poiché improcedibile e che può, invece, avere inizio se la domanda non viene integrata; pertanto, sospendeva la decisione sull'istanza proposta da *'Golden Goose s.p.a'* -con ricorso depositato il 12.03.2024- di apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di *'Two s.r.l.s.'*, sino alla apertura della procedura di concordato minore intrapresa dalla debitrice con ricorso depositato il 3 maggio 2024 ovvero alla inutile scadenza del termine ivi concesso per integrare la domanda.

Il giudice monocratico designato per la trattazione del ricorso depositato in data 7.05.2024 da *'Two s.r.l.s.'*, e volto alla concessione di termine per la presentazione di domanda di concordato minore ex artt. 74 e seguenti CCII, con decreto del 13-16.05.2024 fissava, per tale adempimento, termine di giorni sessanta.

Il provvedimento, dalla disamina dello storico del procedimento risulta essere stato comunicato il 17.07.2024 al patrocinatore della società debitrice, avv. Emanuele Di Cataldo, e nel termine assegnato, scaduto il 16.07.202 non risulta essere intervenuta integrazione alla domanda di concordato minore.

2.

Nel proprio ricorso, *'Golgen Goose s.p.a.'* ha dedotto e documentato di essere creditrice, di *'Two s.r.l.s.'*, dell'importo iniziale di euro 62.685,25 oltre *'tassa di registro'* così riportato in atto di precetto notificato il 13.05.2020 e redatto per eseguire il decreto ingiuntivo del tribunale di Milano n. 8753 del 5.04.2019, emesso nel procedimento ivi iscritto al n. 7633/2019 RG, divenuto definitivo a seguito di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. -passata in cosa giudicata- resa dalla corte d'appello di Milano il 3.06.2021 nel procedimento ivi iscritto al n. 2806/2020 RG e con cui era dichiarato inammissibile il gravame dalla medesima presentato avverso la sentenza del tribunale di Milano dell'8.10.2020, n. 6368, resa a definizione del procedimento ivi iscritto al n.31948/2019 con cui era stata rigettata l'opposizione dalla medesima proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso detto titolo ingiuntivo; ha, inoltre, sostenuto: che la debitrice aveva provveduto al pagamento di acconti per il minor importo di euro 12.500,00 complessivi, lasciando, residuare, a proprio favore, tenuto conto delle condanne alle spese processuali rese dalle richiamate pronunce giurisdizionali, il complessivo credito di euro 63.333,53 come da relativo prospetto allegato in atti; che per



la sua esazione aveva presentato dinanzi questo tribunale ricorso, iscritto al n. 595/2022, per la dichiarazione di fallimento della debitrice e che il relativo procedimento si era concluso con propria desistenza poiché in seno allo stesso la controparte aveva prodotto per la prima volta i propri bilanci relativi al triennio antecedente il deposito della domanda e che attestavano l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1 l. fall. per la postulata declaratoria; che detti bilanci riportavano debiti per i rispettivi importi di euro 453.062,00 per l'anno 2019, euro 368.533,00 per il 2020 e di euro 391.299,00 per il 2021; che la debitrice aveva posto in essere a livello gestorio *'numerose condotte alquanto 'discutibili'*, quali l'avvio della liquidazione che non era approdata a relativo epilogo ed era evidente la sua condizione di sovraindebitamento anche perché risultava *'inattiva'*.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene, il tribunale, che l'istanza della ricorrente creditrice può essere accolta sussistendo i relativi presupposti a ciò necessari.

Va affermata la competenza deliberativa di questo tribunale ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII avendo la società debitrice, come può rilevarsi dalla visura camerale in atti, la propria sede legale in Roma, in circoscrizione Clodia nn. 163/167.

Deve riconoscersi, alla società convenuta, la qualità di imprenditore minore ex art. 2 comma 1, lett. c) e d) CCII e ciò alla luce dei valori di bilancio relativi al triennio gestorio antecedente il deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento versati in atti.

Può ritenersi accertata -e ciò anche in ragione della mancata contestazione al relativo asserto della ricorrente- una debitoria, ad onere della convenuta e in favore della società istante, di euro 63.333,53, pertanto di entità superiore alla soglia minima di euro 50.000,00, in ipotesi ostativa all'abbrivio della procedura.

Deve, altresì, riscontrarsi la condizione di sovraindebitamento della società convenuta quanto, in particolare, alla carenza di risorse utili all'adempimento dell'accertata debitoria e ciò può predicarsi alla luce anche della richiesta, dalla medesima promossa, di pervenire al suo superamento con l'alternativo strumento del concordato minore, poi non proficuamente coltivato.

Non avendo la società debitrice avanzato istanza di accertamento, con l'ausilio di OCC, di eventuale propria incapacità solutoria va, in conseguenza, esclusa la ricorrenza dell'ulteriore limite previsto dall'art. 268 comma 3 CCII.

Quanto alla procedura di concordato minore, per il cui avvio la debitrice, con istanza in data 3.05.2024, ha presentato relativa richiesta di contenuto c.d. prenotativo, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità che viene resa in dispositivo ai



sensi dell'art. 77 CCII in ragione dell'omesso deposito nel termine assegnato di domanda rispettosa dei requisiti di contenuto prescritti dall'articolo 76 CCII.

In conseguenza deve escludersi la ricorrenza dell'ulteriore situazione potenzialmente ostativa all'auspicata dichiarazione ai sensi dell'art. 271 comma 2 CCII.

P.Q.M.

Letto l'articolo 77 CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore proposta da 'TWO società a responsabilità limitata' con atto depositato il 3.05.2022:

- letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di 'TWO società a responsabilità limitata', con sede legale in Roma, in circoscrizione Clodia nn. 163/167, C.F. 01534810559 richiesta con ricorso depositato il 13.03.2024;
- nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del dott. Gianfilippo Capriotti ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII, attinto dall'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202;
- ordina alla società convenuta il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della società debitrice termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata oltre che alla società debitrice, alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 luglio 2024

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali

